

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»

(COM(2001) 729 def. — 2001/0291 (COD))

(2002/C 221/09)

Il Consiglio, in data 31 gennaio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Adams, in data 6 maggio 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 29 maggio 2002, nel corso della 391^a sessione plenaria, con 100 voti favorevoli e 3 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione riguarda gli obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, ed intende proseguire l'armonizzazione delle misure nazionali volte a ridurre l'impatto ambientale e garantire il funzionamento del mercato interno. Misure in tal senso sono state introdotte per la prima volta nel 1985. In seguito gli operatori economici e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di elaborare una legislazione globale in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. La direttiva 94/62/CE, adottata dopo consultazioni approfondite [il CES ha dato ampio sostegno all'iniziativa con il parere del 24 marzo 1993 ⁽¹⁾], si è rivelata la giusta scelta politica. Nella maggior parte degli Stati membri l'attuazione di tale direttiva è stata coronata da successo, sebbene ciò abbia comportato l'individuazione ed il trasferimento sui produttori e sui consumatori di gran parte dei costi dovuti ai metodi di smaltimento non sostenibili. Si è registrata una tendenza positiva anche nei paesi in cui i risultati sono stati più modesti. La proposta in esame intende rispondere all'esigenza di aumentare ulteriormente gli obiettivi fissati nella prima fase (da conseguire entro il 30 giugno 2001). I nuovi obiettivi devono essere raggiunti entro il 30 giugno 2006. Vengono inoltre proposti nuovi obiettivi per materiali specifici, sulla base anche di una valutazione del ciclo di vita di determinati rifiuti e ad un'analisi costi/benefici. La direttiva stabilisce infine che un siffatto processo di revisione abbia luogo ogni cinque anni.

1.2. La proposta non esamina le ragioni di fondo, né la necessità di ridurre al minimo, riciclare o recuperare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, giacché la questione è stata già trattata in modo approfondito nella direttiva originale ed esiste un consenso generale sull'urgenza di questa priorità ambientale che gode di ampio sostegno pubblico nell'Unione

europea. La proposta ricorda che diverse altre iniziative trattano questioni correlate, ad esempio il Libro bianco sulla politica integrata dei prodotti, la strategia tematica sul riciclaggio, la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse e la direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Esplo-
ra infine gli aspetti dell'efficacia e della realizzabilità degli obiettivi esistenti e di quelli proposti.

1.3. Il presente parere segue un'impostazione analoga, pur riconoscendo, insieme alla Commissione, la necessità di esaminare con urgenza in un prossimo futuro una serie di altri aspetti, quali la prevenzione, il riutilizzo degli imballaggi e l'ulteriore lavoro circa il trasferimento dei costi d'impatto ambientale dell'imballaggio nei costi di produzione. Il Comitato ha peraltro già offerto un significativo contributo all'imminente dibattito con il parere di iniziativa sullo «Sviluppo degli sbocchi di mercato per i rifiuti di imballaggio dei prodotti alimentari e non alimentari», elaborato dal relatore Verhaeghe ed adottato nel dicembre 1999 ⁽²⁾. Si tratta di un parere che permane di estrema attualità e copre parecchie questioni correlate, che si raccomanda come analisi complementare degli aspetti tecnici, ambientali ed economici inerenti alla gestione dei rifiuti di imballaggio ed alla trasformazione dei rifiuti in materiali secondari. Le conclusioni del presente parere ribadiscono pertanto le considerazioni più salienti formulate dal Comitato nel dicembre 1999.

1.4. La direttiva ha interessato tutti i settori della società ed ha rappresentato un grande successo per la Commissione e per tutti coloro coinvolti nella sua definizione ed attuazione. È servita ad accrescere la consapevolezza ambientale in Europa in genere e soprattutto ad indurre all'azione gli Stati membri

⁽¹⁾ Parere CESE 345/93, GU C 129 del 10.5.1993.

⁽²⁾ Parere CESE 1119/99, GU C 51 del 23.2.2000, pagg. 17-23.

con livelli di riciclaggio poco elevati. Di conseguenza, consumatori e produttori, pur riconoscendo i vantaggi degli imballaggi, comprendono sempre meglio le proprie responsabilità in materia di eliminazione sostenibile dei residui del consumo o della produzione. Laddove le imprese, i consumatori e l'amministrazione nazionale e locale hanno cooperato ad un piano comune, i risultati nel settore del riciclaggio sono stati notevoli, se non addirittura eccezionali.

1.5. Il Comitato riconosce che un imballaggio adeguato presenta enormi vantaggi in termini di protezione, igiene, sicurezza, informazione, innocuità e conservazione dei prodotti e che pertanto la gestione dei rifiuti di imballaggio, aspetto che in passato veniva giudicato esterno al processo produttivo, dev'essere internalizzata e costituire un elemento del calcolo dei costi. Il parere del Comitato intende pertanto accertare l'efficacia degli obiettivi attuali ai fini della promozione di un riciclaggio e di un recupero sostenibili ed esaminare la realizzabilità dei nuovi obiettivi proposti entro il 2006.

2. Definizioni (Breve guida alla terminologia ed alle definizioni utilizzate nella proposta e nel parere)

2.1. Obiettivo globale di recupero: il recupero dei rifiuti di imballaggio comprende il riciclaggio dei materiali e il recupero di energia o di combustibili dai materiali mediante incenerimento o altri processi.

2.2. Obiettivi per materiali specifici: vengono definiti obiettivi minimi di riciclaggio per il vetro, la carta ed il cartone, i metalli e la plastica. È stato proposto di riciclare il 20 % dei rifiuti di imballaggi in plastica, obiettivo da raggiungere solo tramite riciclaggio meccanico o chimico. Non vengono fissati obiettivi per una quinta categoria di materiali riciclabili quali il legno, le materie tessili ed i materiali compositi, sebbene si riconosca che tali materiali possono entrare a far parte (7 %) dell'obiettivo globale di riciclaggio.

2.3. Materiali compositi: si tratta degli imballaggi che contengono materiali diversi. Il riciclaggio può rivelarsi difficile in quanto possono esservi problemi nella separazione dei vari componenti. La maggior parte dei materiali compositi viene classificata in funzione del materiale predominante utilizzato nella fabbricazione.

2.4. Obiettivo massimo: fissando un massimale per gli obiettivi di riciclaggio e recupero si intendeva evitare che si verificassero distorsioni nel mercato interno a seguito della raccolta di grandi quantitativi di materiali riciclabili senza che gli Stati membri avessero predisposto adeguate infrastrutture di trattamento. Tali massimali possono essere oltrepassati,

previo accordo, nella misura in cui siano state create o previste le infrastrutture ad hoc. Diversi Stati membri hanno già oltrepassato tali obiettivi e la tendenza al continuo aumento del riciclaggio in tali paesi lascia pensare che i valori massimi proposti continueranno, di fatto, ad essere superati. Gli obiettivi massimi tenevano conto dei limiti tecnici del riciclaggio oppure erano stati ideati per proteggere i programmi di raccolta e di cernita dei materiali, in fase di sviluppo in alcuni Stati membri, dall'offerta eccessiva di materiali provenienti da altri paesi.

3. Sintesi della proposta

3.1. La tabella seguente riporta gli obiettivi concordati per la prima fase della direttiva e quelli proposti per la seconda fase.

Obiettivi fissati per la prima fase e proposti per la seconda (per peso)

	1996-2001		2001-2006	
	Min	Max	Min	Max
Obiettivo globale di recupero	50 %	65 %	60 %	75 %
Riciclaggio	25 %	45 %	55 %	70 %
Materiali specifici				
Vetro	15 %		60 %	
Carta/Cartone	15 %		55 %	
Metalli	15 %		50 %	
Plastica	15 %		20 %	

3.2. La riduzione dello scarto tra l'obiettivo minimo di recupero e quello di riciclaggio mostra come per la maggior parte dei rifiuti d'imballaggio raccolti in maniera selettiva il riciclaggio sia migliore dal punto di vista ambientale e giustificato in termini di rapporto costo-beneficio. Ciò nondimeno, la proposta impone agli Stati membri di promuovere il recupero energetico in determinate condizioni. Infatti, se le operazioni vengono effettuate in impianti dotati di appositi dispositivi per il controllo dell'inquinamento atmosferico e ad alto grado di efficienza in termini di recupero energetico, per taluni tipi di rifiuti di imballaggio il recupero energetico può migliorare l'equilibrio ambientale della gestione dei rifiuti di imballaggio e consente un'ottimizzazione complessiva di tutti i flussi di rifiuti dal punto di vista ecologico ed economico.

Bisogna comunque tenere presenti i timori che l'opinione pubblica ed in particolare le organizzazioni ambientaliste nutrono circa le ripercussioni dell'attività di incenerimento sulla salute e sull'ambiente, in particolare se i rifiuti vengono inceneriti in impianti non ancora adeguati allo standard IPPC oppure i cui valori di emissioni siano peggiori di quelli degli impianti di incenerimento. Gli impianti di incenerimento comportano per di più ingenti costi di capitale, circostanza che rischia di bloccare la gestione dei rifiuti all'interno di schemi rigidi e di ridurre la flessibilità. Per detti motivi non si propone di aumentare gli obiettivi di recupero oltre il 75 %.

3.3. Anche in questo caso gli Stati membri sono incoraggiati a riutilizzare i materiali ottenuti riciclando imballaggi e altri prodotti.

3.4. La Grecia, l'Irlanda ed il Portogallo possono posporre il conseguimento dei nuovi obiettivi sino al 30 giugno 2009, grazie ad una proroga di tre anni.

3.5. Il testo definisce il riciclaggio «meccanico», «chimico» e «delle materie prime».

3.6. Un allegato definisce ulteriormente i materiali di imballaggio, rispondendo alle questioni sollevate durante l'attuazione della direttiva originaria.

4. Osservazioni di carattere generale

4.1. Gli obiettivi proposti sono stati fissati dopo un'ampia consultazione con i rappresentanti dell'industria europea degli imballaggi del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, delle ONG ambientali, delle associazioni dei consumatori e di altre parti interessate. Gli obiettivi in esame risultano inferiori a quelli proposti nel corso del primo round di consultazioni; vi è stato pertanto uno slittamento verso livelli dettati dalle preferenze dei consumatori, dalle capacità industriali e dalla partecipazione degli enti locali dei paesi in cui il riciclaggio è meno sviluppato. Talune organizzazioni a tutela dei consumatori, ambientaliste ed alcune ONG che hanno partecipato alle consultazioni hanno preso posizione a favore di obiettivi di riciclaggio più elevati, quote di riutilizzo comunitarie, piani di deposito e imposte sugli imballaggi. Tali punti di vista non hanno trovato riscontro nella direttiva proposta. A parere del Comitato, se i prezzi riflettessero appieno i costi di produzione e di commercializzazione, nonché quelli sociali ed ambientali degli imballaggi dei prodotti, la pressione a favore di un'ulteriore tassazione degli imballaggi diminuirebbe o verrebbe meno. Allo stato attuale non vi è tuttavia alcun accordo circa la possibilità di identificare e quantificare detti costi sociali.

4.2. Il Comitato desidera sottolineare che sarà possibile realizzare l'obiettivo primario di un approccio più sostenibile ai rifiuti solo se esso sarà fondato su di una volontà politica, procedendo alla formazione dei consumatori e con l'impegno dell'industria e il sostegno attivo delle autorità locali. Questo schema comune è stato riscontrato nei paesi che hanno raggiunto obiettivi di riciclaggio e di recupero molto elevati.

4.3. La proposta della Commissione poggia su di una serie di studi indipendenti in materia, ed in particolare su di una relazione commissionata a RDC/Pira sui costi e i benefici dei vari obiettivi. Tale studio è già stato pubblicato, sebbene ancora in forma di bozza, e sostiene grossomodo le proposte della direttiva. La complessità delle questioni relative all'analisi costi/benefici ha provocato un considerevole ritardo rispetto alle scadenze originariamente fissate, ma la Commissione ritiene che i tempi consentano ancora alle legislazioni nazionali di far propri i nuovi obiettivi, ove necessario.

4.4. Secondo la Commissione, inoltre, il settore dispone di tempo sufficiente per predisporre ed ampliare l'infrastruttura necessaria a conseguire i nuovi obiettivi. I rappresentanti dell'industria di alcuni Stati membri ove gli obiettivi risulterebbero elevati mettono in dubbio tale interpretazione. A parere del Comitato, nella grande maggioranza degli Stati membri l'industria degli imballaggi ha mostrato flessibilità e capacità di adattamento nel conseguire la prima serie di obiettivi (di fatto, obiettivi nazionali più elevati di quelli proposti nella direttiva); questi incoraggianti risultati dovrebbero permetterle di reagire in maniera adeguata ai nuovi obiettivi. Il Comitato ritiene che ciò sarà possibile solo se tutti i settori — autorità nazionali e locali, imprese e consumatori — collaboreranno attivamente e sosterranno i programmi di riciclaggio e di recupero.

4.5. In tale contesto risulta interessante l'esperienza degli Stati membri, sei dei quali avevano già raggiunto nel 1998 (ovvero con otto anni di anticipo rispetto al calendario) livelli globali di riciclaggio equivalenti a quelli adesso proposti dalla Commissione per il 2006. Inoltre, sempre nel 1998, otto Stati membri avevano già conseguito livelli di riciclaggio pari a quelli proposti ora per il 2006 per il vetro e la carta, quattro Stati membri avevano raggiunto i livelli per la plastica e tre per il metallo.

Risultati del riciclaggio

	Globale	Vetro	Carta	Metallo	Plastica
Stati membri che nel 1998 avevano raggiunto i livelli proposti per il 2006	6	8	8	3	4
Stati membri che nel 1998 non avevano raggiunto i livelli proposti per il 2006	9	7	7	12	11

4.6. Il Comitato constata che quando è stata adottata la direttiva originaria potevano distinguersi tre gruppi di Stati membri:

- quelli con capacità di riciclaggio decisamente meno sviluppate — in termini di sensibilizzazione dei consumatori, raccolta e ritrattamento;
- quelli con risorse interne e potenziale sufficiente a sviluppare rapidamente le capacità di raccolta e trattamento ma in cui, tradizionalmente, si utilizzavano su larga scala metodi di smaltimento dei rifiuti non sostenibili e la responsabilizzazione dei consumatori in materia di riciclaggio non era stata promossa attivamente;
- quelli con radicate capacità di raccolta e trattamento, sostenute da una consapevolezza relativamente elevata da parte dei consumatori.

4.7. Gli obiettivi originali e quelli ora proposti nella modifica alla direttiva cercano di soddisfare le esigenze di tutti e tre i gruppi promovendo una convergenza graduale verso obiettivi di riciclaggio efficaci e rispettosi dell'ambiente, permettendo di sviluppare le capacità, i piani di raccolta e la formazione dei consumatori. Nello stabilire obiettivi specifici, la direttiva ha senz'altro stimolato iniziative di riciclaggio e di recupero a tutti i livelli negli Stati membri. Gli Stati ove la consapevolezza è minore hanno compiuto sforzi considerevoli, gli altri hanno potuto ulteriormente approfondire e migliorare i programmi già in atto da tempo.

4.8. La Commissione è cosciente del fatto che i nuovi obiettivi avranno un effetto diretto minimo negli Stati membri che stanno già conseguendo gli obiettivi proposti. Tuttavia fa notare che i nuovi obiettivi comporteranno il riciclaggio aggiuntivo di altri 4,7 milioni di tonnellate di materiali di imballaggio entro il 2006, mano a mano che i paesi con programmi di riciclaggio meno sviluppati si conformeranno ai requisiti.

4.9. La riduzione dell'impatto degli imballaggi sull'ambiente deve configurarsi come una priorità irrevocabile. Detta priorità va comunque controbilanciata equamente dalle altre esigenze vitali che gli imballaggi devono soddisfare: sicurezza alimentare, conservazione, protezione del prodotto, informazione e conve-

nienza. Nel quadro del funzionamento del mercato unico l'UE deve fungere da arbitro nella determinazione del giusto equilibrio.

5. Osservazioni specifiche

5.1. Il Comitato riconosce l'incidenza degli aspetti tecnici nei programmi di riciclaggio e di recupero ed esorta a sostenere ulteriormente la ricerca, in modo particolare quella relativa al riciclaggio e al riutilizzo delle plastiche e dei polimeri ed allo sviluppo della capacità industriale.

5.2. Gli ingenti costi accessori della raccolta, dello smistamento e del trattamento per raggiungere le percentuali più elevate di riciclaggio degli imballaggi porranno problemi finanziari e di capacità che potrebbero però essere in parte compensati da una maggiore consapevolezza dei consumatori. Nondimeno, gli obiettivi di riciclaggio sempre più elevati comporteranno dei costi; occorre compiere tutti gli sforzi possibili per continuare ad assicurarsi l'appoggio attivo dei consumatori che saranno chiamati a sostenerli.

5.3. In molti Stati membri gran parte dell'economia sociale si è sviluppata attorno ai diversi aspetti del riciclaggio e del riutilizzo. Il Comitato invita la Commissione a tener presente che la crescente professionalizzazione ed industrializzazione dei processi di recupero, riciclaggio e riutilizzo può mettere a rischio posti di lavoro già esistenti e che forniscono occupazione a categorie svantaggiate. In particolare, lo sviluppo di processi chimici per talune materie plastiche (accanto o in alternativa a processi meccanici) favorisce l'industria tecnologicamente avanzata a discapito di trattamenti ad alta intensità di manodopera.

5.4. Né la direttiva originale, né la modifica proposta, identificano il legno come categoria a parte, con obiettivi distinti, sebbene il volume ed il peso del legno nel flusso dei rifiuti sia considerevole. Il Comitato propone che la direttiva modificata prenda posizione circa il ruolo particolare che il legno deve svolgere nell'imballaggio e circa le questioni di gestione dei rifiuti che ciò comporta.

5.5. La modifica si colloca all'interno di un processo continuo che sta sensibilizzando l'industria, il commercio ed i consumatori alle ripercussioni ambientali dei rifiuti di imballaggio. Le fonti di rifiuti di imballaggio nell'industria e nel commercio hanno già risposto positivamente ai programmi di minimizzazione, riciclaggio e re-impiego, spesso incoraggiate da ulteriori normative ed obiettivi fissati a livello nazionale. Poiché spesso il ciclo di vita di un imballaggio è confinato tra una serie di utenti chiaramente identificabili e limitati, è possibile un controllo diretto per ottenere una maggior efficacia in termini di costo.

5.6. La relazione RDC/Pira rivela una sostanziale differenza (fino al 31 %) tra le percentuali ottimali di riciclaggio. In una certa misura (10 % circa) ciò è imputabile alle diverse condizioni geografiche; il coinvolgimento del pubblico, i metodi di gestione alternativa dei rifiuti, le distanze in materia di trasporti, ecc. sono anch'essi fattori di rilievo. Alcuni Stati, in particolare quelli che in passato hanno prestato minore importanza alla sensibilizzazione dei consumatori al riutilizzo e al riciclaggio e di conseguenza hanno sviluppato una minore capacità di riciclaggio, avranno notevoli difficoltà a realizzare alcuni degli obiettivi proposti. Questi problemi potrebbero essere molto gravi per quanto riguarda alcuni materiali (ad esempio, il riciclaggio del vetro verde nel Regno Unito a causa delle massicce importazioni nette di vino). Tuttavia il Comitato ritiene che si siano già ottenuti notevoli vantaggi sociali e ambientali promovendo la sostenibilità degli imballaggi e che non si dovrebbero metter in pericolo ulteriori progressi imponendo obiettivi che potrebbero essere realizzati tranquillamente dagli Stati membri più lenti nell'attuare programmi efficaci e coordinati. Ne consegue che alcuni Stati membri potrebbero dover rivedere i propri meccanismi nazionali di attuazione per soddisfare gli obiettivi della direttiva e fornire ulteriori incentivi o sostegni per determinati materiali.

5.7. Il settore domestico genera la maggior parte dei rifiuti da imballaggio in vetro, oltre la metà dei rifiuti in metallo e plastica, ed un terzo di quelli di carta e carbone. Crescente attenzione viene prestata alla necessità di ridurre al minimo gli imballaggi dei beni di consumo e di migliorare il recupero a partire dai rifiuti municipali, meno facili da controllare rispetto ai flussi industriali e commerciali, ed i cui contenuti sono più vari. Il presente parere coglie pertanto l'occasione per sottolineare l'esigenza di un maggior sostegno alle iniziative nazionali, regionali e locali di recupero dei rifiuti di imballaggio provenienti da fonti domestiche. Ribadisce l'auspicio, già espresso dal Comitato, che la politica ambientale in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio evolva verso un approccio ambizioso e proattivo, incentrato sulla prevenzione e sul recupero dei rifiuti di imballaggio.

6. Conclusioni

6.1. Il Comitato sostiene appieno la direttiva 94/62/CE, di importanza fondamentale per promuovere l'integrazione nelle legislazioni nazionali di sistemi per la raccolta selettiva, la cernita e il recupero dei rifiuti di imballaggio e per accrescere la sensibilizzazione sul ruolo degli imballaggi, componente importante e necessaria del ciclo di vita dei prodotti ed elemento significativo del flusso dei rifiuti. Appoggia inoltre l'impegno ad un aumento graduale degli obiettivi di riciclaggio e recupero ed all'introduzione di incrementi sostanziali per tali obiettivi mediante la modifica in esame.

6.2. Gli obiettivi modificati ora proposti sono stati fissati tenendo conto specialmente degli Stati membri con bassi livelli di riciclaggio. Per questi Stati i livelli risultano ambiziosi ma, a parere del Comitato, sono comunque conseguibili attraverso uno sforzo concertato e proattivo. Nel prendere tale posizione il Comitato rileva i significativi progressi compiuti nell'ultimo quinquennio, sia a livello di legislazioni nazionali specifiche ed avanzate, sia nell'atteggiamento delle industrie dell'imballaggio e del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. Il Comitato nota tuttavia che in diversi Stati membri la sensibilizzazione dei consumatori sul loro ruolo in un maggiore riciclaggio permane limitata, e chiede che l'Unione e gli Stati membri avviino campagne di informazione specifiche rivolte ai consumatori, con iniziative finalizzate ad accrescere la consapevolezza su questioni quali il riciclaggio, il reimpiego e l'evoluzione verso imballaggi minimi, nel rispetto delle esigenze in materia di salute e sicurezza. Quando nella seconda metà del secolo scorso è nata la società dei consumi, alcuni paesi hanno adottato sistemi di riutilizzo e riciclaggio, altri invece no. Ciò continua ad avere conseguenze notevoli. Gli Stati membri dovranno anche far sì che le autorità locali mostrino concretamente il proprio sostegno al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

6.3. Permane tutta una serie di difficoltà nel riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Il Comitato sollecita dunque nuovamente una politica proattiva, basata sulla partecipazione, che coinvolga tutti coloro che intervengono nella catena di produzione, impiego e smaltimento degli imballaggi, alla luce in particolare delle costrizioni economiche entro le quali detti attori debbono muoversi. Il Comitato ribadisce che un progetto di sviluppo di infrastrutture destinate al riciclaggio dei prodotti dovrebbe comprendere:

- un maggior sostegno all'innovazione ed allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- l'identificazione e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti del riciclaggio;
- l'introduzione di standard CEN per i prodotti del riciclaggio;

- una maggior responsabilizzazione dei diversi settori dei rifiuti di imballaggio;
- un dialogo costruttivo con i consumatori e con i cittadini;
- un miglioramento progressivo del sistema di monitoraggio statistico dell'Unione.

6.4. Il Comitato rileva con una certa preoccupazione che la proposta di revisione non porta avanti la discussione sulla riduzione al minimo degli imballaggi, il riutilizzo e le responsabilità dei produttori di imballaggi. Il ritardo nella raccolta di dati comparati e nella valutazione dei modelli non deve impedire la messa a punto di nuove proposte. Il Comitato vaglierà l'opportunità di elaborare un parere di iniziativa al riguardo. In particolare, il Comitato sollecita azioni finalizzate ad ottenere informazioni sulle misure preventive avviate dagli Stati membri in conformità della direttiva 94/62/CE e disposizioni in merito ai materiali d'imballaggio compositi, difficili da riciclare; invita inoltre a riesaminare l'opportunità di introdurre incentivi economici per il riutilizzo ed il riciclaggio ed a supportare maggiormente le iniziative volontarie.

6.5. Il Comitato sollecita che il vasto lavoro attualmente in corso per determinare il livello ottimale — dal punto di vista economico e ambientale — di riciclaggio e recupero dei materiali da imballaggio venga esteso e portato avanti. Chiede in particolare che il lavoro di ricerca sull'efficacia in termini di costi tenga conto:

- del fatto che i costi accessori di raccolta e riciclaggio di quantitativi sempre maggiori dei materiali specificati aumentano in modo vertiginoso;
- di fattori ambientali difficili da quantificare a livello finanziario, quali i costi delle misure necessarie per ovviare all'impatto estetico negativo dei rifiuti;
- dei problemi che potrebbero sorgere a causa dell'uso di materiali compositi o di etichettature che contengono metalli pesanti o altre sostanze che mal si prestano alle operazioni di riciclaggio.

6.6. Permane qualche incertezza sulla raccolta e l'interpretazione dei dati relativi alla produzione e ai rifiuti di imballaggio negli Stati membri ma le differenze sono evidenti. La Commissione dovrebbe formulare orientamenti comuni più chiari e fare in modo di garantirne un'attuazione coerente in tutta l'UE. Un altro aspetto da non trascurare a questo proposito è il commercio di materiali riciclabili tra gli Stati membri e con i paesi terzi.

6.7. Il Comitato osserva infine che l'ampliamento estenderà il mercato unico a paesi che aspirano a conseguire livelli di prestazioni economiche i quali negli Stati membri attuali sono connessi a livelli elevati di rifiuti di imballaggio. I paesi candidati possiedono tuttavia un'esperienza considerevole nel trattare in maniera creativa le questioni del riciclaggio e della riutilizzazione dei materiali. Sarebbe estremamente positivo se tali capacità potessero venir raccolte e diffuse in tutta l'Unione per imboccare un cammino più sostenibile, globalmente, in materia di imballaggi.

Bruxelles, 29 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Göke FRERICHS